



**COMUNE DI REGGIO EMILIA**  
**Politiche per la Cura della Città e la Sostenibilità Ambientale**

SCHEMA DI CONVENZIONE (Allegato A)

Fra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, codice fiscale n. 00145920351, d'ora in avanti definita per comodità Amministrazione, legalmente rappresentata dal Dirigente delle Politiche per la Cura della Città e la Sostenibilità Ambientale, dr.ssa LAURA MONTANARI, con sede in piazza Prampolini n.1

e

Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente Reggio Emilia (GEL), C.F. 91085350352, con sede legale in via Mazzacurati 11 42122 Reggio Emilia, iscritta nella sezione provinciale del registro regionale del volontariato in data 21/06/1999 con determinazione dirigenziale della Provincia di Reggio Emilia, Area Politiche Formative e Sociali n. 527, rappresentata dal sig. MASSIMO BECCHI, nato a Reggio Emilia il 03.08.1971 presidente pro-tempore e legale rappresentante

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Attivazione di una collaborazione fra il Comune di Reggio Emilia ed il "Raggruppamento delle Guardie Ecologiche di Legambiente (GEL)".**

L'Amministrazione volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione "Raggruppamento delle Guardie Ecologiche di Legambiente (GEL)" il progetto di cui al testo che segue negli articoli successivi.

**Art.2 - Scopo della collaborazione.**

Scopo della collaborazione è quello di attuare la vigilanza in materia ambientale (comprese le ordinanze sindacali e i regolamenti di tutela dell'ambiente, del verde urbano e degli animali) nel territorio del Comune di Reggio Emilia ed in particolare nei parchi urbani che periodicamente verranno indicati dal competente ufficio comunale (politiche per la Cura della Città e la Sostenibilità Ambientale).

L'attività di vigilanza sarà prevalentemente rivolta al rispetto delle seguenti norme e disposizioni:

- art.192, commi 1° - 2° e art. 255, comma 1° del D.lgs. n.152 del 3.4.2006 in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;
- artt.25, 26 e 28 del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali;
- artt. 7 e 8 della L.R. n. 27/2000;
- artt. 5, 6 e 7 del Regolamento di Polizia Locale;
- Regolamento comunale del verde pubblico e privato, purchè espressamente prevista nel Regolamento medesimo;
- Regolamento comunale per la disciplina del servizio di Gestione dei Rifiuti, purchè espressamente prevista nel Regolamento medesimo;
- Ordinanze sindacali riguardanti il divieto di sparo (tabellazione aree interessate) e per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre.

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme sopra citate le Guardie Ecologiche Volontarie sono tenute ad accertare le violazioni contestando gli illeciti ai trasgressori e redigendo i verbali di accertata violazione, curando tale atto fino a buon fine, oppure trasmettendo ai competenti uffici segnalazioni riguardanti le infrazioni rilevate.

Entro il giorno 15 di ogni trimestre di durata della convenzione, l'Associazione trasmetterà all'Ufficio di Diritto Ambientale dell'Amministrazione i verbali di accertamento delle violazioni amministrative, per il seguito di competenza.

Il Presidente dell'Associazione si impegna a trasmettere alle Servizio Cura della Città e Sostenibilità Ambientale dell'Amministrazione un elenco nominativo dei volontari impegnati e dei loro segni distintivi; nel corso del rapporto debbono essere comunicate in forma scritta eventuali variazioni, aggiunte o defezioni.

### **Art. 3 - Obiettivo della collaborazione.**

Obiettivo della collaborazione è:

- a) Promuovere lo sviluppo dei comportamenti individuali e sociali verso l'ambiente atti a favorire rapporti compatibili tra gli esseri viventi ed il loro habitat;
- b) favorire l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni in materia ambientale;
- c) fornire supporto ad attività di educazione ambientale;
- d) fornire supporto in caso di calamità naturali o ambientali;
- e) migliorare la vigilanza e la sicurezza nei parchi;
- f) la valorizzazione del verde pubblico
- g) la lotta alla zanzara tigre unitamente alle altre Istituzioni Pubbliche coinvolte nel Piano Provinciale, in particolare svolgendo le seguenti attività:
  - monitoraggio dell'infestazione di focolai larvali della zanzara tigre su tutto il territorio comunale così come previsto dal Piano provinciale degli interventi straordinari di lotta alla zanzara tigre ed in particolare nelle seguenti attività:
  - posizionamento di n. 47 (quarantasette) ovitrappole, in collaborazione con il Centro Agricoltura e Ambiente di Crevalcore che fornirà i materiali necessari ed indicherà i luoghi precisi in cui ubicare le ovitrappole sul territorio comunale;
    - verifica settimanale delle ovitrappole con sostituzione delle listelle di masonite e redazione del verbale su moduli forniti dal Servizio Igiene Pubblica Ausl di Reggio Emilia;
    - consegna di tutte le listelle raccolte presso la sede provinciale del laboratorio Arpa, nei giorni concordati, che provvederà al controllo delle listelle stesse e al conteggio delle uova di zanzara tigre.

### **Art. 4 - Modalità di gestione.**

Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie si impegna ad attivare le guardie volontarie (GEL) specialmente durante i fine settimana (momento di maggior fruizione del territorio) o, all'occorrenza, durante i giorni feriali. Si impegnano comunque ad un minimo di numero 50 ore mensili nei mesi da aprile a ottobre e un minimo di 20 ore mensili durante i restanti mesi dell'anno. A fine anno sarà consegnato un documento/resoconto attestante le ore di vigilanza svolte, i giorni in cui è stata effettuata, il personale coinvolto e quant'altro è emerso dall'attività medesima.

### **Art. 5 - Caratteristiche degli operatori.**

Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GEL) garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività richieste dalla realizzazione del progetto.

### **Art 6 - Assicurazione dei volontari impiegati.**

Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GEL) garantiscono che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n.266.

### **Art. 7 - Oneri a carico del Comune.**

L'Amministrazione si impegna a corrispondere al Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Reggio Emilia (GEL) una somma massima di € 7.730,00 (fuori campo IVA, ex artt. 3 e 4, D.P.R. 633/72) da versare al termine di ogni anno di durata della presente convenzione, dietro

presentazione di una relazione sull'attività e i servizi svolti, nonché rendicontazione delle spese sostenute per:

- € 3.500,00 quale quota spese generali e di assicurazione dei volontari utilizzati, equipaggiamento personale, rimborsi chilometrici, carburante, assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, acquisto di materiali e strumenti necessari all'esercizio delle attività;
- € 4.230,00 per il posizionamento di n. 47 ovitrappole (€ 90,00 ogni ovitrappola).

**Art. 8 - Decorrenza e termini.**

La presente convenzione decorrerà dalla data del 1/1/2017 e terminerà il 31/12/2019, inoltre è esente dalle imposte di bollo e di registro, ai sensi dell'art.8 – comma 1 – della Legge n.266/1991.

**Art. 9 - Controllo delle prestazioni.**

Il Raggruppamento GEL in ottemperanza al disposto della Legge 266 del 1991 art. 7 si dichiara disposto ad assoggettare in ogni momento le prestazioni oggetto della presente convenzione a verifica e controllo da parte del Comune di Reggio Emilia.

**Art.10 – Inadempimento e recesso.**

Nel caso si verifichi grave inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste nella presente convenzione è garantito il diritto delle parti, previa diffida ad adempiere, di recedere in qualsiasi momento dal rapporto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Art. 11 - Controversie**

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

Letto, confermato e sottoscritto, li .....

p. Comune di Reggio Emilia  
D.ssa Laura Montanari

p. Raggruppamento G.E.L.  
Massimo Becchi